

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ANCONA

Regolamento per il Servizio di Rimorchio delle navi nel porto di Ancona e nelle rade di Ancona e di Falconara Marittima

Art. 1

Chiunque intenda esercitare il rimorchio delle navi mercantili nel porto di Ancona e nelle rade di Ancona e di Falconara Marittima dovrà chiedere ed ottenere dal Capo del Compartimento Marittimo la licenza di concessione ed uniformarsi alle prescrizioni del presente regolamento.

Alla domanda dovrà essere allegato l'elenco nominativo dei rimorchiatori che s'intendono adibire a detto servizio, con la indicazione, per ciascuno di essi, della potenza dell'apparato motore che dovrà essere confermata da apposito certificato del Registro Italiano Navale e con la descrizione degli apparati di cui fossero eventualmente forniti.

Art. 2

Per assicurare il regolare servizio di rimorchio sono necessari quattro rimorchiatori di cui:

- a) n.2 con potenza non inferiore a 1800 HP ciascuno;
- b) n.1 con potenza non inferiore a 1200 HP;
- c) n.1 con potenza superiore a 1000 HP.

L'unità maggiore dovrà essere particolarmente idonea al rimorchio in alto mare.

Art. 3

L'idoneità dei rimorchiatori ad espletare regolare servizio è accertata dal Capo del Compartimento Marittimo. Non saranno ammessi al servizio quei rimorchiatori privi di caratteristiche tecniche ritenute necessarie dall'Autorità Marittima per il regolare espletamento del servizio nelle zone in concessione.

Art. 4

L'ambito che forma oggetto della concessione del servizio di rimorchio è costituito da:

- a) Porto di Ancona – specchi acquei limitati dalle opere di difesa esterna banchine e calate interne;
- b) Rada di Ancona e Falconara Marittima – Zona compresa tra i meridiani 13° 22' EST – 13° 32' EST, la costa ed il parallelo 43° 41' NORD;
- c) Piattaforma monormeggio, terminale oleodotto marittimo della società A.P.I., ubicata in posizione 43° 44' 30" NORD – 13° 31' 00" EST.

Per l'esercizio del servizio di rimorchio nelle zone di cui ai precedenti punti a), b) e c) deve essere assentita una sola licenza di concessione ed il servizio di rimorchio sarà esclusivamente espletato dai rimorchiatori indicati nell'atto di concessione.

Art. 5

Nell'atto di concessione per esercitare il servizio di rimorchio nelle zone di cui al precedente articolo 4, saranno in particolare indicati:

- a) il numero e le caratteristiche dei mezzi adibiti al servizio;
- b) i limiti entro i quali ciascun rimorchiatore può esercitare il servizio e il massimo tonnellaggio da rimorchiare;
- c) la durata della concessione;
- d) il numero dei rimorchiatori da adibire al servizio di guardia sia di giorno che di notte;
- e) l'ammontare del canone annuo e l'ammontare della cauzione;
- f) il domicilio del concessionario;
- g) le condizioni particolari alle quali è eventualmente sottoposta la concessione.

Qualora il concessionario assuma l'obbligo di apprestare particolari mezzi tecnici e di compiere particolari prestazioni, ritenute utili dal Capo del Compartimento, per la sicurezza ed il servizio del Porto, oltre a quelle dichiarate negli art. 70 e 107 del Codice della Navigazione, il canone annuo potrà essere ridotto od escluso completamente.

Per l'esercizio del servizio di rimorchio nelle zone in concessione, non potrà essere rilasciata alcun'altra concessione, oltre a quella in corso di validità. Qualora venga presentata una domanda di concessione nel periodo di validità del precedente atto, la domanda stessa non potrà essere esaminata se non dopo che sia stata accertata l'inadempienza del concessionario in atto e che sia stata iniziata la relativa procedura di decadenza.

Art. 6

L'impresa concessionaria è tenuta ad osservare le condizioni generali prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti marittimi ed ogni altra disposizione impartita dalla Capitaneria di Porto nell'interesse del servizio.

I rimorchiatori devono stazionare normalmente nei punti designati dalla Capitaneria e devono essere in condizione di soddisfare le richieste del traffico e dell'Autorità Marittima.

Un rimorchiatore in perfetta efficienza e pronto immediatamente a muovere, deve disimpegnare il servizio di guardia sia durante il giorno che durante la notte con cambio alle ore 08:00 di ogni mattina. L'equipaggio del rimorchiatore di guardia ha l'obbligo della permanenza a bordo di giorno e di notte.

Detto rimorchiatore deve stazionare nel luogo designato dalla Capitaneria e, durante la notte, deve mantenere accesi sull'albero prodiero due fanali rossi visibili per tutto il giro dell'orizzonte. Per esigenze di traffico, per le condizioni di tempo o per altre circostanze particolari, il numero dei rimorchiatori in servizio di guardia può essere aumentato per ordine del Capo del Compartimento Marittimo.

L'impiego dei rimorchiatori di guardia è regolato dalla Capitaneria di Porto.

Art. 7

I rimorchiatori autorizzati, sotto pena di decadenza della concessione, non possono essere distolti dal servizio, né essere messi ai lavori o in disarmo senza il preventivo benestare della Capitaneria che delibererà compatibilmente con le esigenze portuali.

Non può essere messo fuori servizio per lavori di riparazione o per altri motivi più di un rimorchiatore per volta.

Qualora ne ravvisi la necessità, il Capo del Compartimento Marittimo potrà consentire la temporanea sostituzione di uno dei rimorchiatori indicati nell'atto di concessione con altra unità di potenza pari o superiore, idonea al servizio.

Art. 8

I nominativi dei marittimi preposti al Comando, scelti liberamente dallo esercente del servizio, dovranno essere comunicati alla Capitaneria di Porto prima di assumere il comando.

L'esercente deve designare un proprio dirigente per il servizio in Porto il cui nominativo con recapito telefonico, deve essere pure comunicato alla Capitaneria di Porto. Il dirigente suddetto è tenuto ad osservare e far eseguire gli ordini dell'Autorità Marittima, relativamente all'impiego ed ai turni di servizio dei rimorchiatori e deve, in ogni momento, assicurare la sua reperibilità.

Art. 9

Fermi restando il disposto degli art. 70 e 107 del Codice della Navigazione ed i doveri incombenti alle navi in genere ed ai rimorchiatori in specie per l'assistenza ed il salvataggio delle navi e degli aereomobili sinistrati, i rimorchiatori addetti al servizio di rimorchio in concessione hanno l'obbligo di mettersi immediatamente a disposizione della Capitaneria di Porto, ogni qualvolta si verificano avverse condizioni di tempo, situazioni di emergenza a causa di sinistro in Porto e nelle rade di Ancona e Falconara Marittima.

I rimorchiatori suddetti sono tenuti a prestare gratuito servizio, quando la Capitaneria di Porto abbia bisogno di impiegarli per urgenti necessità del servizio marittimo portuale di ordine pubblico.

Art. 10

L'impresa concessionaria deve dotare ciascun rimorchiatore di un adeguato numero di cavi da usare in caso di rimorchio a navi sinistrate, di uno o più cavi metallici con gancio da usare in caso di rimorchio di navi incendiate, di uno o più penzoli di cavo di canapa di 10 cm. di circonferenza, con redancia guarnita, destinata ad essere incocciata al gancio degli aereomobili eventualmente da rimorchiare.

Tutti i rimorchiatori autorizzati devono essere attrezzati per disimpegnare anche il servizio di assistenza alle navi incendiate o altrimenti sinistrate, e dotati di pompa di prosciugamento e allagamento di sufficiente potenza, del relativo corredo di tubi e di manichette, nonché delle attrezzature per la fornitura del vapore. I rimorchiatori suddetti devono avere una rete parascintille permanente al fumaiolo, e quelli adibiti all'eventuale assistenza delle petroliere devono disporre di

apposita apparecchiatura per taglio ossidrico composta da una bombola di ossigeno, una di acetilene, un cannello per taglio e metri 25 di manichetta di gomma, tutto in apposita cassetta metallica stagna ubicata in coperta pronta per essere ammainata in una imbarcazione, per taglio delle catene delle ancore delle navi predette.

In coperta devono disporre di almeno due cassette antincendio, contenenti ciascuna una manichetta di metri 30, con boccalino per raccordi unificati ed adeguato numero di asce da pompieri.

Almeno due rimorchiatori devono essere dotati di radiotelefono e quello di maggiore potenza di apparato radar.

Art. 11

Quando risulti necessario, per lo sviluppo del traffico e per le sue mutate contingenze, aumentare il numero e/o la potenza dei rimorchiatori in servizio nel porto e nelle rade in concessione, il Capo del Compartimento inviterà, con motivata indicazione, la Ditta concessionaria a provvedervi entro un congruo termine.

Art. 11 bis

Qualora il calo dei traffici portuali, renda l'attuale consistenza della flotta in concessione sotto impiegata, tale da far registrare un utilizzo del 4° rimorchiatore in manovra pari o inferiore al 5% delle giornate lavorative dei 12 mesi precedenti, la Ditta concessionaria può, previa autorizzazione del Capo del Compartimento marittimo di Ancona, distogliere temporaneamente uno dei rimorchiatori di minor potenza per un periodo di mesi 6 (sei), ulteriormente prorogabili.

L'impresa concessionaria, per tutta la durata del distoglimento di cui al precedente comma, avrà comunque l'obbligo di assicurare, qualora se ne ravvisi la necessità, l'impiego di un quarto rimorchiatore, di potenza pari o superiore a quello distolto, con un preavviso minimo di 96h.

Art. 12

L'uso dei rimorchiatori è facoltativo. Tuttavia il loro ausilio può essere reso temporaneamente obbligatorio dall'Autorità Marittima a causa della natura pericolosa del carico delle navi, per determinati tipi di navi, nonché in caso di sfavorevoli condizioni di tempo o per esigenze di sicurezza del porto e delle navi.

Salvo il caso di urgente soccorso a navi od aereomobili sinistrati od in pericolo, è vietato al concessionario del servizio di inviare rimorchiatori sottobordo delle navi senza averne ricevuta preventiva richiesta dalla nave o preventivo incarico dal rappresentante della nave stessa o dalla Capitaneria di Porto.

Art. 13

I galleggianti (chiatte, pontoni, navicelle e simili) adibiti ai servizi di carico e scarico delle merci od ai lavori portuali potranno essere rimorchiati da piccoli rimorchiatori addetti a tale speciale servizio all'interno dei porti, purchè muniti della prescritta autorizzazione.

Per l'attività di cui sopra non potranno normalmente essere impiegate le unità destinate al servizio di rimorchio delle navi.

Art. 14

Le tariffe per i servizi di rimorchio delle navi nel Porto di Ancona e per gli approdi di Falconara Marittima, sono stabilite dal Capo del Compartimento Marittimo con separato decreto.

Il concessionario ha l'obbligo di applicare rigorosamente le tariffe.

I compensi, spettanti al concessionario, per le eventuali prestazioni ai natanti di cui al precedente art. 13 sono stabiliti d'accordo tra le parti; in caso di disaccordo, il Comandante del Porto stabilirà a suo insindacabile giudizio la misura di tali compensi.

Art. 15

L'orario diurno del servizio di rimorchio è quello compreso dalle ore 08:00 alle ore 17:00, mentre l'orario notturno s'intende quello compreso tra le ore 17:00 e le ore 08:00. Le tariffe del servizio sono stabilite con apposito provvedimento dal Capo del Compartimento Marittimo, a norma dell'art 101 del Codice della Navigazione.

Il concessionario ha l'obbligo di applicare rigorosamente le tariffe.

Art. 16

La decadenza del concessionario può essere dichiarata:

1 - Per mancanza di esecuzione, nei termini prescritti, degli obblighi e degli impegni previsti nell'atto di concessione, o imposti da norme e regolamenti;

2 - per cattivo uso della concessione o per abusiva sostituzione di altri nel suo godimento;

3 - per omesso pagamento del canone quando il concessionario non ne sia stato espressamente esentato a norma del precedente art.5;

4 - per mancato adeguamento del concessionario all'invito ad esso rivolto dall'Autorità Marittima di provvedersi entro un congruo termine di tempo delle maggiori attrezzature rese necessarie dall'intervenuto aumento del traffico.

Art. 17

Le infrazioni alle norme del presente regolamento saranno punite a termini di legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

IL Capo del Compartimento Marittimo modificherà, con atto suppletivo tutte le parti degli atti di concessione in corso, che risultino in contrasto con le nuove norme regolamentari.

Ancona, 05 FEB. 2013

IL COMANDANTE
C.A.(CP) Giovanni PETTORINO

